Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 221 C.D.T. 17
DEL 03 DICEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dal dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 03 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 24/A
A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi (CT) avverso squalifica dei calciatori Romeo Salvatore (fino al 30/06/2014), Castro Giovanni (fino al 30/04/2014), Ajello Orazio (sei gare) – gara 1^ categoria gir. E) A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi /A.S.D. Aci S.Antonio del 03/11/2013 – Comunicato Ufficiale 169 del 07/11/2013

A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi ricorre avverso le sopra evidenziate sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale ritenendole spropositate in relazione ai fatti realmente accaduti.
Espone la appellante la propria versione riduttiva dei fatti contestati e sostiene:

1) che il calciatore Romeo Salvatore "*ha solo protestato e proferito qualche frase offensiva ai danni del direttore di gara ma non voleva certo sputare allo stesso",* non avendolo fatto;
2) che il calciatore Castro Giovanni *"ha certamente protestato con vigore ed ha proferito frasi offensive e minacciose e non voleva raggiungere ed aggredire l'arbitro anche grazie al fattivo operato del capitano della squadra";*

3) che infine il calciatore Aiello Orazio "*ha proferito frasi offensive ma mai minacciose nei confronti dell'arbitro".*

Alla luce di quanto sopra l'appellante chiede una revisione delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale.
Tali conclusioni l'appellante ha reiterato in sede di audizione dibattimentale.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto del direttore di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell'art.35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S.
Nel referto è data leggere una circostanziata versione dei fatti per la quale:

1) Il calciatore Castro Giovanni all'atto dell'espulsione si rivolgeva all'arbitro proferendo frasi ingiuriose e minacciose, tentando di scagliarvisi contro pur se trattenuto dal capitano della squadra. Lo stesso a fine gara rientrava in campo per reiterare insulti e minacce all'indirizzo del direttore di gara;
2) il calciatore Aiello Orazio, prima del rientro negli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro frasi ingiuriose e gravemente minacciose, venendo quindi allontanato dalle Forze dell'ordine;
3) il calciatore Romeo Salvatore, prima del rientro negli spogliatoi, tentava di scagliarsi contro l'arbitro stesso urlando frasi ingiuriose e attingendolo con uno sputo, senza colpirlo, venendo quindi allontanato anch'egli dalle Forze dell'ordine.

Avuto riguardo ai comportamenti sopra descritti può rilevarsi che le considerazioni difensive descritte trovano solo parziale riscontro negli atti di gara. E se i comportamenti in questione non hanno assunto più grave significato lo si deve al fattivo comportamento del capitano della squadra ed al doveroso intervento delle Forze dell'ordine presenti. Tuttavia, l'esame dei fatti conduce ad una revisione delle sanzioni, come in dispositivo, onde assicurare maggiore aderenza rispetto alla portata degli accadimenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi: a tutto il 31/03/2014 la sanzione a carico del sig. Salvatore Romeo ed a tutto il 31/01/2014 la sanzione a carico del Sig. Castro Giovanni. Dispone infine contenersi in 4 gare la sanzione a carico del calciatore sig. Aiello Orazio.
Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 28/A

Appello S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.R.L. (CT) avverso rigetto reclamo tendente ad ottenere l'assegnazione della gara vinta - Gara Campionato Eccellenza Gir. "B" Acireale Calcio 1946/Siracusa del 20/10/2013 – C.U. n.169 del 07/11/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
In particolare la società sostiene che il calciatore Peluso Sebastiano, tesserato per la A.S.D. Sport Club Siracusa, non aveva titolo a partecipare alla gara in questione in quanto aveva da scontare ancora una giornata di squalifica inflittagli dal G.S. Regionale, giusto quanto pubblicato sul C.U. n.456 del 11/04/2013.
Pertanto la reclamante, attraverso un'articolata motivazione, sostiene che la squalifica in questione debba essere scontata nel corso della corrente stagione sportiva nella prima squadra, per cui sarebbe errato l'assunto del giudice di prime cure che ha ritenuto, di contro, che detta squalifica dovesse essere scontata nel campionato "juniores". Per tali ragioni chiede che venga assegnata gara perduta per 0–3 all'A.S.D. Sport Club Siracusa.
Resiste l'A.S.D. S.C. Siracusa attraverso una memoria deposita nei termini.

All'udienza odierna sentito il rappresentante della resistente, che ne ha fatto esplicita richiesta, la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è infondato.
E' pacifico, perché risulta dalla documentazione acquisita agli atti e per stessa ammissione della reclamante, che il calciatore Peluso Sebastiano era tesserato per la stagione sportiva 2012/2013 per la A.S.D. Palazzolo, la quale, a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014, ha cambiato la propria denominazione in A.S.D. Sport Club Siracusa ferma restando la matricola federale 917156.
Inoltre il calciatore in questione è nato in data 22/06/1995 per cui lo stesso risulta essere anche per la corrente stagione sportiva appartenente alla categoria "juniores".
Conseguentemente il calciatore in questione non solo risulta essere tesserato per la medesima società ma risulta altresì appartenere anche per la presente stagione sportiva alla medesima categoria "juniores" per cui la squalifica da lui subita al termine della fase finale del campionato Juniores 2012/2013 deve essere scontata nel campionato "Juniores" della presente stagione sportiva.
In ragione di quanto sopra deve essere ritenuta regolare la sua partecipazione alla gara in questione.
Quanto sostenuto, invece, dalla reclamante trova applicazione, come più volte ribadito da questa Commissione Disciplinare, solo nel caso in cui il calciatore in questione abbia cambiato società o sia un *perdente status*.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 32/A

A.S.D. Pro Villabate Calcio (PA) avverso squalifica fino al 28/02/2014 calciatore Calì Danilo, squalifica per sei gare calciatore Fontana Salvatore, squalifica per cinque gare calciatore Barone Carmelo, squalifica per tre gare calciatore Zito Ciro - Gara Campionato All. Regionali gir. "B" Don Carlo Lauri Misilmeri/Pro Villabate Calcio del 16/11/2013 – C.U. n.198/SGS 42 del 21/11/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Pro Villabate Calcio ha impugnato le decisioni assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate.
In particolare la società, pur ammettendo i fatti, ritiene che le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure siano sproporzionate per cui chiede che le stesse vengano ridotte in termini più equi.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 17° del 2° tempo il calciatore Zito Ciro veniva espulso per avere colpito un giocatore avversario con un pugno allo stomaco.
Sempre da tale rapporto risulta che al termine della gara il calciatore Calì Danilo spingeva violentemente il direttore di gara ed una volta allontanato reiterava il proprio intendimento senza per altro riuscirvi.
Inoltre i calciatori Barone Carmelo e Fontana Salvatore, sempre al termine della gara, assumevano un comportamento ingiurioso, minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara.
Da quanto sopra esposto le squalifiche a carico dei calciatori Calì Danilo e Zito Ciro non appaiono suscettibili di alcuna riduzione in quanto congrue in relazione a quanto dagli stessi posto in essere.

Di contro il reclamo *de quo* può trovare accoglimento limitatamente alla posizione dei calciatori Barone Carmelo e Fontana Salvatore per i quali le sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi in relazione ai comportamenti loro addebitati

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Barone Carmelo ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Fontana Salvatore, confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in ordine a quanto denunciato dall'arbitro nel proprio rapporto di gara e relativo al comportamento del calciatore Zito Ciro per quanto dallo stesso "postato" sul profilo Facebook dell'arbitro.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 36/A

A.S.D. Nuova Campobello (AG) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Giuseppe Pace. Gara Campionato 2° Cat. Gir. "L": Nuova Campobello Amedeos/ Castronovo del 17/11/2013 – C.U. n.197 del 20/11/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Nuova Campobello ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
In particolare la società, pur ammettendo i fatti, ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia sproporzionata per cui chiede che la stessa venga rideterminata in termini più equi.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 43' del 2° tempo il calciatore Giuseppe Pace, dopo che l'arbitro aveva assegnato un calcio di rigore contro la propria squadra gli si metteva corpo a corpo e spalleggiato da altri compagni di squadra lo minacciava di morte se non fosse tornato indietro sulla decisione appena presa minacce che hanno determinato il direttore di gara a revocare la decisione assunta.
Da quanto sopra esposto la sanzione così come inflitta non appare suscettibile di alcuna riduzione che appare, di contro, appena congrua in relazione al grave comportamento posto in essere dal calciatore Pace.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 37/A

A.S.D. Monreale Calcio (PA) avverso declaratoria perdita gara - Gara Campionato Allievi Regionali Gir. "B" Monreale Calcio/Mussomeli del 09/11/2013 – C.U. n.198/sgs42 del 21/11/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Monreale Calcio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
In particolare la società sostiene che il Giudice di primo grado una volta dichiarato inammissibile il reclamo dell'A.S.D. Mussomeli non poteva esaminare il merito della questione così come dallo stesso fatto per cui chiede che venga revocata la decisione che gli ha inflitto la perdita della gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è infondato.
E' pacifico che il calciatore Nicolosi Alessio, nato l'11.01.2000 non aveva titolo a partecipare alla gara in questione in quanto non risulta avere compiuto il quattordicesimo anno di età (età minima prevista per la partecipazione al campionato allievi) e ciò in palese violazione dell'art. 23 comma 1 lett. d) del Regolamento del S.G.S.
Conseguentemente in applicazione dell'art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S. va applicata la sanzione della perdita della gara alla società che vi fa partecipare un calciatore che non abbia titolo a parteciparvi.
Detto procedimento, a mente del successivo art. 29 comma 8 del C.G.S., può instaurarsi sia d'ufficio sia su reclamo.
Quindi indipendentemente dalla presentazione del reclamo da parte del Mussomeli il Giudice Territoriale ha fatto corretto uso dei poteri a lui derivanti dal codice di giustizia sportiva in quanto l'irregolare partecipazione del calciatore Nicolosi Alessio risulta dai documenti ufficiali di gara quale la distinta sottoscritta dal dirigente accompagnatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 39/A

Futsal Peloro Messina (Me) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Salvatore Giordano - Gara Campionato Calcio a 5 C1 Gir. "A" Futsal Peloro Me/Juventus C.G. Scirea del 16/11/2013 – C.U. n.195/C5 33 del 20/11/2013.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Futsal Peloro Messina ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
In particolare la società, pur ammettendo i fatti, ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia sproporzionata per cui chiede che la stessa venga rideterminata in termini più equi.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 18' del 2° tempo il calciatore Salvatore Giordano, dopo essere stato ammonito dall'arbitro per proteste, afferrava il braccio e la mano di quest'ultimo piegandogli il cartellino giallo che subito dopo buttava a terra. Inoltre lo stesso calciatore nel continuare a protestare strattonava a più riprese il direttore di gara.
Da quanto sopra esposto non appare suscettibile di alcuna riduzione la sanzione così come inflitta dal giudice di primo grado in quanto la stessa è stata irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett.d).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 40/A

F.C.D. Citta' di Castellana (PA) , avverso squalifica 3 gare calciatore Pace Giuseppe – Gara 1^ categoria girone H Città di Castellana / Real Suttano del 24/11/2013 – C.U. N° 210 del 27/11/2013.

La F.C.D. Città di Castellana propone appello avverso la superiore decisione, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che il fatto accaduto, “senz'altro da qualificare come ingiurioso”, è avvenuto in unico ed isolato contesto, talché sarebbe praticabile una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere del comportamento assunto dal calciatore Pace Giuseppe, che all'atto dell'espulsione si rendeva autore di un isolata minaccia all'indirizzo dell'arbitro.
La sanzione disposta dal Giudice di primo esame appare pertanto rivedibile nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone contenersi in due gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pace Giuseppe.
Senza addebito della tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’Avv. Felice Blando e dal dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., con l’intervento del Sostituto Procuratore federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 03 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 137/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. PATURZO ANIELLO (Presidente della A.S.D. Cianciana 2000 ora F.C. Ribera)
A.S.D. CIANCIANA 2000 ora F.C. RIBERA

La Procura Federale, con nota 327pf12-13/GS/reg del 2 ottobre 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento all'art. 44 del regolamento L.N.D. (violazione a carico del Presidente);
2) della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto tesserato, a carico della Società.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 700,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare emerge che la Società deferita nel foglio censimento riguardante la domanda di iscrizione al campionato per la stagione sportiva 2012 – 2013 non ha indicato alcun tecnico abilitato ed ancora che in occasione della gara di campionato regionale di

Promozione 2012/2013 Cianciana 2000/Città di Carini del 14 ottobre 2012 non indicava in distinta alcun allenatore, con ciò contravvenendo all'obbligo previsto dall'allora art. 40 del regolamento L.N.D., oggi art. 44.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:
Al Sig. Paturzo Aniello, presidente della A.S.D. Cianciana 2000 ora F.C. Ribera la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 139/B

1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
2. NAILI KHALIFA calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara;
3. MORIS SALVATORE ALBERTO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all'epoca dei fatti;
4. SCILLA ANTONINO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all'epoca dei fatti;
5. MITROVIC MARKO calciatore tesserato per la soc. Pro Mazara all'epoca dei fatti;
6. SOC. PRO MAZARA

La Procura Federale ha deferito a questa commissione Disciplinare Territoriale con nota 2055/482 pf12/13 GR/mg del 04/11/2013 i sigg.ri:

1. Naili Khalifa per violazione del dovere di correttezza e di lealtà, ai sensi dell'art.1 comma 1 C.G.S., per avere aggredito il calciatore della A.S.D. Juvenilia, Di Via Francesco, colpendolo con un violento pugno al volto a conclusione della gara del campionato di 2^ categoria Pro Mazara/Juvenilia dell'11/11/2012, nonché per la violazione dell'obbligo di cui all'art.1 comma 3 C.G.S., per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, benché da questi convocato, senza avere addotto alcun legittimo impedimento;
2. I sigg.ri Moris Salvatore Alberto, Scilla Antonino, Mitrovic Marko, calciatori tesserati per la soc. Pro Mazara all'epoca dei fatti, per la violazione dell'obbligo di cui all'art.1 comma 3 C.G.S., per non essersi presentati innanzi al collaboratore della Procura Federale, benché da questi convocati, senza avere addotto alcun legittimo impedimento;
3. La Soc. Pro Mazara, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4 comma 2 C.G.S., per i fatti imputati ai propri tesserati.

All'udienza dibattimentale, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, ad eccezione del sig. Armato Antonino, Presidente della società Pro Mazara, il rappresentante della Procura ha concluso insistendo sui motivi del deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Naili Khalifa la squalifica per mesi sei;
- a carico dei sigg.ri Moris Salvatore Alberto, Scilla Antonino, Mitrovic Marko, la squalifica per mesi uno;
- a carico della Soc. Pro Mazara l'ammenda di € 500,00.,

Di contro il Sig. Armato Antonino ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito della società Pro Mazara e dei suoi tesserati per non essere stati causa degli incidenti dovendosi questi attribuire al comportamento violento assunto da un dirigente della società Juvenilia.

Ciò premesso, va rilevato che dall'istruttoria espletata dalla Procura federale risulta provato, attraverso le dichiarazioni rese dalla parte offesa, che il calciatore Naili Khalifa ebbe ad aggredire, unitamente ad altri calciatori rimasti ignoti, il sig. Di Via Francesco colpendolo con un pugno al volto. Lo stesso calciatore, inoltre, sebbene regolarmente convocato dal rappresentante della Procura Federale, non si è presentato senza avere addotto alcun legittimo impedimento.
Risulta altresì provato che anche I calciatori Moris Salvatore Alberto, Scilla Antonino, Mitrovic Marko, tutti tesserati per la soc. Pro Mazara all'epoca dei fatti, nonostante fossero stati regolarmente convocati, non si sono presentati innanzi al collaboratore della Procura Federale, senza avere addotto, anche in questo caso, alcun legittimo impedimento.
In conseguenza di quanto sopra i deferiti devono essere ritenuti responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Alla responsabilità dei calciatori consegue la responsabilità della soc. Pro Mazara ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S.
Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura Federale nei termini che seguono in dispositivo.

P.Q,M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) mesi due di squalifica a carico del calciatore Naili Khalifa;
b) due giornate di squalifica a carico dei calciatori Moris Salvatore Alberto, Scilla Antonino, Mitrovic Marko;
c) ammenda di € 200,00 a carico della società Pro Mazara.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, ai sensi degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 03 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 125/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.P.D. MF Strasatti
Sig. Laudicina Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)
N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.391 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 342 CDT 24 del 12/02/2013), applica:

l'ammenda di € 1140,00 alla società A.P.D. MF Strasatti;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Laudicina Rosario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Anselmi Orazio, Barraco Giovanni, Casano Gianpiero Fabio, D'Alberti Giuseppe, De Vita Giuseppe, Di Benedetto Alessandro, Ferrante Vincenzo, Galfano Federico, Guagliardo Giuseppe, Licari Michele, Li Muli Giovanni, Marino Giuseppe, Nicolosi Riccardo, Patti Giacomo, Pilo Massimiliano, Siragusa Antonino, Vaiana Roberto, Valenti Vito, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 126/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Partinicaudace

Sig. Lombardo Marcello (Presidente all'epoca dei fatti)

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.392 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 1.100,00 alla società A.S.D. Partinicaudace;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lombardo Marcello;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amiri Gaspare, Bacarella Girolamo, Cammarata Giovanni, Celestra Antonio, Chici Fabrizio, Cottone Giovanni, Croco Roberto, Di Giuseppe Ignazio, Di Giuseppe Vincenzo, Di Trapani Giuseppe, Drago Gianluca, Durantini Gaspare, Emmolo Roberto, Imperiale Leonardo, Imperiale Matteo Rosario, Lombardo Luca, Lucca Giuseppe, Lunerro Giuseppe, Muccio Federico,

Ragusa Francesco, Rinaudo Giuseppe, Russo Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 127/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Real S.Venerina
Sig. Trovato Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)
N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.393 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici dei calciatori deferiti. Tuttavia tali certificati risultano tutti emessi in data 27/12/2012 e pertanto con notevole ritardo in relazione all'inizio del campionato di competenza.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva conseguentemente per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento all'inizio di svolgimento del campionato di competenza. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l'ammenda di € 650,00 alla società A.S.D. Real S.Venerina;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Trovato Giovanni;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alonzo Salvatore Lucia, Caniglia Giovanni, De Melio Luigi, Gregorio Salvatore, Lentini Giovanni Luca, Mammana Antonino, Nicostra Alessandro, Pandetta Giacomo, Scandurra Gianluca, Sozzi Salvatore, Venticinque Mirko Angelo, Virzì Alessandro, Vita Gianclaudio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 128/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. S.Agata Calcio
Sig. Mancuso Liberante (Presidente all'epoca dei fatti)
N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.394 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 428 CDT 31 del 02/04/2013), applica:
l'ammenda di € 1050,00 alla società A.S.D. S.Agata Calcio;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mancuso Liberante;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arpaia Nicola, Del Bruno Angelo, Canfora Cristiano, Cannistracci Antonio, Caruso Giuseppe, Castrovinci Alessio, Di Bartolo Benedetto, Di Pietro Filadelfio, Drago Diego, Gennaro Stefano, Mercurio Francesco, Muschio Francesco, Naro Antonino, Prantera Andrea, Regina Luciano, Riccobene Paolo, Travaglia Vincenzo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 129/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Sciacca
Sig. Milanese Ettore (Presidente all'epoca dei fatti)
N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.395 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici relativi ai calciatori Bitetto Giuseppe, Chiara Antonino, Liotta salvatore, Roberto Walter, tutti emessi in data 03/01/2013 e pertanto con notevole ritardo in relazione all'inizio del campionato di competenza.
Regolare è invece da ritenersi la posizione del calciatore Bentivegna Vincenzo il cui certificato medico è stato emesso l'08/09/2012.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Bentivegna Vincenzo e applica:
l'ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Sciacca;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Milanese Ettore (sanzione da scontarsi a decorrere dal 01/07/2015 per la precedente inibizione a carico del soggetto deferito);
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bitetto Giuseppe, Buondonno Alessio, Campanella Antonino, Chiara Antonino, Liotta Salvatore, Roberto Walter, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 130/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Sportinsieme
Sig. Turiano Paolo (Presidente all'epoca dei fatti)
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.396 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l'ammenda di € 150,00 alla società A.S.D. Sportinsieme;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Turiano Paolo;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Brancato Alessandro, Calogero Alberto Giuseppe, Ginago Giovanni, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 131/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Troina
Sig. Spitaleri Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.397 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l'ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Troina;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Spitaleri Giuseppe;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Faro Luigi Daniel, Impellizzeri Giovanni, Lepiscopo Alessio, Testa Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 132/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società F.C.D. Serradifalco
Sig. Burgio Leonardo (Presidente all'epoca dei fatti)
N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.398 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 499 CDT 36 del 07/05/2013), applica:

l'ammenda di € 500,00 alla società F.C.D. Serradifalco;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Burgio Leonardo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Calascibetta Antonino, Cipolla Gabriele, Clemente Marco, Di Paola Benedetto, Leone Giuseppe, Otuagomah Olufemi John, Palma Marco, Pirrotta Filippo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 133/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Riviera dello Stretto (dal 23/07/2013 Pol. D.Riviera Messina Nord)

Sig.ra Santoro Santina (Presidente all'epoca dei fatti)

N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.399 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive comunque non esimenti degli addebiti ascritti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 499 CDT 36 del 07/05/2013), applica:

l'ammenda di € 1.400,00 alla società Pol. Riviera dello Stretto (dal 23/07/2013 Pol. D.Riviera Messina Nord);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Santoro Santina;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ancione Simone, Arena Davide, Barone Andrea, Bonanno Vincenzo, Bonasera Carmelo, Cannistraci Dario, Caristi Andrea, Ciolino Fabio, Denaro Alberto, Furnari Alberto, Furnari Giuseppe, Gugliotta Giancarlo, La Vecchia Marco, Lipari Danilo, Molonia Paolo, Morabito Marco, Naccari Alessio, Panetta Claudio,

Parisi Gianfranco, Picciotto Roberto, Salvatore Antonino, Scandurra Davide, Zanghi Matteo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 134/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società Pol. Mamertina A.S.D.
Sig. Anastasi Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)
N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 07/10/2013 prot. 11.400 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 528 CDT 40 del 04/06/2013), applica:
l'ammenda di € 850,00 alla società Pol. Mamertina A.S.D.;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Anastasi Antonino;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alessandro Biondo, Marco Crasci, Enrico Della Chiesa, Francesco Drago, Giuseppe Emanuele, Giancarlo Ferrara, Nunzio Lombardo, Francesco Mangano, Andrea Mantegna, Gaetano Mormino, Andrea Noto, Marco Smiriglia, Giacomo Truglio, Sebastiano Vica, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03/12/2013

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana